

Circolare Informativa: Luglio 2013

Data: 05.07.2013

Indice

Decreto del fare: cancellata la solidarietà Iva negli appalti	<i>Pag.1</i>
Decreto del fare: nuovi limiti alle espropriazioni di Equitalia	<i>Pag.2</i>
Decreto del fare: dilazioni dei ruoli fino a 120 rate e decadenza solo se si saltano 8 rate	<i>Pag.3</i>
Decreto del fare: modifiche alla disciplina del concordato preventivo ex art.160 L.F.	<i>Pag.4</i>
Decreto del fare: ritorna l'obbligo della conciliazione nelle cause civili	<i>Pag.4</i>
Decreto del fare: contributi senza interessi per acquistare macchinari	<i>Pag.5</i>
Decreto del fare: semplificazioni in materia di DURC	<i>Pag.5</i>
Decreto del fare: Tobin Tax	<i>Pag.6</i>
Decreto del fare: agevolazione nautica	<i>Pag.6</i>
Altre disposizioni:	
Parte la notifica delle cartelle di pagamento via posta elettronica certificata (PEC)	<i>Pag.7</i>
L'entrata della Croazia nella UE	<i>Pag.7</i>
Polizza responsabilità civile professionale	<i>Pag.10</i>

In data **22.06.2013** è entrato in vigore il D.L. n. 69.2013 c.d. "decreto del fare" che contiene importanti novità. Le norme che qui di seguito verranno illustrate potrebbero subire alcune modifiche a seguito della loro conversione in legge da parte del Parlamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Decreto del fare: cancellata la solidarietà IVA negli appalti

Articolo 50 D.L. n. 69 del 21.06.2013

L'art. 50 del D.L. n.69/2013 interviene sul comma 28 dell'art. 35 del DL n.223/2006 eliminando, **solo per l'IVA**, la responsabilità solidale posta a tutela dei mancati versamenti fiscali nell'ambito dei contratti d'appalto/subappalto.

Si ricorda che in caso subappalti di opere e servizi il DL n. 83/12 (decreto crescita) aveva introdotto (si veda anche circ. 40/2012 e n. 2/2013 Agenzia Entrate):

- da un lato la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento delle **ritenute sui redditi di lavoro dipendente** (e non più anche sull'Iva dovuta da quest'ultimo) in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di Subappalto. La responsabilità è limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto e può essere evitata ottenendo, anteriormente al pagamento la documentazione attestante che i versamenti fiscali dovuti siano stati effettuati;
- dall'altro, una sanzione amministrativa da 5 mila a 200 mila euro in capo al committente, nel caso in

cui egli paghi l'appaltatore senza essere in possesso della documentazione attestante gli avvenuti versamenti

Pertanto alla luce delle modifiche intervenute tale norma fiscale rimane in vigore limitatamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

Rimane in vigore anche la responsabilità solidale (introdotta dal DLGS n. 276/2003) tra appaltatore ed eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto con riferimento alla retribuzione, comprese le quote di TFR, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. E' previsto il beneficio di escussione a favore del committente che impone al creditore di aggredire prima il patrimonio del debitore principale e sono infine escluse dalla responsabilità solidale le sanzioni civili per le quali risponde solo colui al quale viene addebitato l'inadempimento.

Decreto del fare: Nuovi limiti alle espropriazioni di Equitalia

Articolo 52 D.L. n. 69 del 21.06.2013 – nota Equitalia del 01.07.2013

Con le modifiche introdotte dall'art. 52 del D.L. n. 69/2013, l'art. 76 comma 1 del DPR 602/73 (in tema di espropriazioni) è stato integralmente riscritto.

Per effetto di tale norma l'agente della riscossione potrà procedere all'espropriazione dell'immobile del contribuente nei seguenti casi:

1. quando l'importo del credito **supera € 120.000;**
2. se il contribuente possiede altri immobile oltre alla prima casa (eccetto le pertinenze della stessa).

Sono **esclusi** da tale divieto di pignoramento i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1 (immobili signorili), A/8 (ville di prestigio) ed A9 (castelli).

Stop quindi alle espropriazioni della prima casa a patto che essa sia l'unico immobile di proprietà e che non sia di lusso.

Inoltre per le imprese (art. 62 DPR 602/73) viene previsto che i beni **indispensabili** all'esercizio dell'impresa o alla professione (anche se il debitore è costituito in forma societaria e in ogni caso se nell'attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro) possono essere espropriati nei limiti di 1/5 del loro valore **solo se** gli altri beni "relativamente pignorabili" (ex at. 515 c.p.c.) non sono sufficienti a coprire l'esposizione debitoria.

Si precisa che la norma **non modifica i limiti già in vigore per l'iscrizione dell'ipoteca** che può essere iscritta quando l'ammontare del credito di Equitalia **supera € 20.000** (ex art. 77DPR 602/73).

Gli effetti dell'ipoteca sul patrimonio del debitore sono molto diversi da quelli del pignoramento, che rappresenta il momento di avvio della procedura di esproprio.

L'ipoteca rappresenta un vincolo avente natura di garanzia reale a favore del creditore. Non comporta alcuna indisponibilità dell'immobile che può essere anche alienato a terzi.

Ne deriva che nulla vieta che l'abitazione principale ipotecata sia venduta a terzi. In tale eventualità, l'ipoteca segue l'immobile e dunque continuerà a gravare sul bene giunto nella titolarità del terzo.

Attenzione: se per il nuovo acquirente dell'immobile questo non rappresenta l'abitazione principale, l'agente della riscossione potrà ritenersi libero di attivare la procedura di espropriazione.

Riassumendo: ipoteca ed espropriazione viaggiano ora su due binari separati.

L'ipoteca può essere iscritta già per importi superiori ad € 20.000. Mentre l'espropriazione può essere avviata solo nel caso in cui risulti già iscritta l'ipoteca (previamente comunicata al contribuente), siano realizzate **entrambe** le condizioni sopra esaminate e siano decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto (queste regole valgono per le ipoteche iscritte dal 22.06.2013).

In caso di esproprio dell'immobile il debitore ha la facoltà di procedere direttamente alla vendita purché questa avvenga a "valore normale". In tal caso l'agente della riscossione interviene nell'atto di cessione ed incamera l'intero corrispettivo della vendita, riversando al debitore l'eventuale eccedenza tra il corrispettivo incassato e il debito verso Equitalia.

**Decreto del fare: dilazioni dei ruoli fino a 120 rate e
decadenza solo se si saltano 8 rate**

Articolo 52 D.L. n. 69 del 21.06.2013

1) i requisiti per le 120 rate

Viene modificato l'art. 19 del DPR 602/73 per effetto del quale al concessionario è consentito concedere al contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo secondo un piano di dilazione della durata di 72 mensilità. Ora attraverso l'inserimento del nuovo comma 1 quinquies dell'art. 19 DPR 602/73 viene previsto che, qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateizzazione può essere allungata fino a 120 rate.

I criteri per individuare lo "stato di comprovata e grave situazione di difficoltà" sono i seguenti:

- un'accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano concedibile.

Si precisa che i requisiti saranno oggetto di un'apposita direttiva da parte del Concessionario volta a stabilire quali valori dovranno assumere l'indice Alfa e l'indice di liquidità (utilizzati attualmente per le rateazioni) per ottenere il beneficio della dilazione in 120 rate. Inoltre resta da chiarire che cosa s'intenda con l'espressione: "per ragioni estranee al contribuente".

2) decadenza dalla dilazione

Altra modifica al testo originario dell'art. 19 è quella che ha interessato il comma 2. Finora in caso di mancato pagamento di solo due rate consecutive del piano concordato, il debitore decadeva automaticamente dal beneficio. Ora le rate oltre le quali è prevista la decadenza dal piano di rateazione

salgono **fino ad un massimo di 8 anche non consecutive** (Equitalia ha precisato con nota del 1° luglio che tale norma è di **immediata applicazione**).

Si ricorda che chi ha ottenuto una dilazione dei ruoli ed è in regola con i pagamenti non è più considerato inadempiente e può richiedere il DURC per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Equitalia, dal canto suo, non può iscrivere ipoteca nei suoi confronti né attivare qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva.

Decreto del fare: modifiche alla disciplina del concordato preventivo ex art.160 L.F.

Articolo 82 D.L. n. 69 del 21.06.2013

Il decreto sviluppo varato la scorsa estate ha introdotto l'istituto del concordato preventivo in bianco (ex art. 161 L.F.) in virtù del quale è consentito all'imprenditore di svincolare il deposito della domanda dal piano concordatario di soddisfacimento dei creditori. Ciò aveva creato degli abusi nell'utilizzo della norma considerato che, a seguito della presentazione della domanda, erano inibite le azioni esecutive da parte dei creditori.

Per questo sono state introdotte le seguenti novità:

1. obbligo di allegare alla domanda di concordato preventivo, oltre ai bilanci degli ultimi 3 esercizi, anche **l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dell'ammontare dei rispettivi crediti;**
2. possibilità, per il Tribunale, di **nominare il commissario giudiziale** che vigili sull'operato del debitore, già all'atto di emissione del decreto con cui assegna al debitore stesso il termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione;
3. obbligo (e non più facoltà) del Tribunale di disporre dell'**informativa periodica finanziaria**, che deve essere **predisposta dal debitore con cadenza almeno mensile;**
4. possibilità, per il Tribunale, di abbreviare il termine fissato per la presentazione della proposta e del piano da parte del debitore, qualora risulti che l'attività da questi compiuta "è manifestamente inidonea alla predisposizione" di detti documenti.

Decreto del fare: ritorna l'obbligo della conciliazione nella cause civili

Articolo 84 D.L. n. 69 del 21.06.2013

Per ridurre il contenzioso giudiziale viene reintrodotta l'obbligo della conciliazione giudiziale (già presente nel rito del lavoro) anche nell'ambito del processo ordinario. L'istituto della mediazione viene pertanto reinserito per quanto riguarda le cause in materia:

1. di condominio;

2. diritti reali;
3. divisione;
4. patti di famiglia;
5. locazione;
6. comodato;
7. affitto d'azienda;
8. risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa;
9. contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In particolare, è stato introdotto nel codice di procedura civile l'art. 185 bis che prevede l'obbligo per il giudice di formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa alla prima udienza o comunque sino alla conclusione della fase istruttoria del processo

Decreto del fare: contributi senza interessi per acquistare macchinari

Articolo 2 D.L. n. 69 del 21.06.2013

Per rilanciare gli investimenti delle imprese in macchinari e impianti produttivi è prevista l'erogazione di contributi in conto interessi (molto simile alla ex "Sabatini") alle imprese di media e piccola dimensione (imprese con dipendenti < 250, fatturato <= € 50 mln, totale di bilancio <=€ 43 mln). I contributi possono essere concessi a fronte dei finanziamenti erogati, entro il 31.12.2016, dalle banche a favore dei soggetti beneficiari. Al momento mancano indicazioni sui settori economici e sui tipi di investimento agevolabili. Pertanto, per l'attuazione in concreto del disposto normativo in commento è prevista la stipula di una o più convenzioni tra il ministero dello Sviluppo economico, l'ABI e la Cassa depositi e prestiti spa.

Decreto del fare: semplificazioni in materia di DURC

Articolo 31 D.L. n. 69 del 21.06.2013

La validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è ampliata a **180 giorni** (anziché 3 mesi, come finora).

Inoltre, il DURC sarà **acquisito d'ufficio** dalle stazioni appaltanti e dagli enti aggiudicatori.

Infine, qualora non sussistano i requisiti per il rilascio del DURC, l'interessato (anche per il tramite del Consulente del lavoro) sarà invitato mediante una comunicazione via posta elettronica certificata (pec) a **regolarizzare** la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.

Decreto del fare: Tobin Tax

Articolo 56 D.L. n. 69 del 21.06.2013

L'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax), introdotta dall'art. 1, commi da 491 a 500, Legge n. 228/2012, è dovuta:

- nella misura dello **0,2%** sul trasferimento di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346, comma 6, C.c., emessi da società residenti in Italia, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti a prescindere dalla residenza dell'emittente e sul trasferimento della proprietà di azioni per effetto della conversione di obbligazioni,;
- nella misura dello **0,1%** per i trasferimenti di cui sopra, se avvengono in mercati regolamentati;
- in **misura fissa**, sulle operazioni (stipula del contratto, chiusura e negoziazione) su strumenti finanziari derivati (opzioni, futures, swap, ecc.) e su titoli che li rappresentano, nonché sui contratti a termine.

Il "decreto del fare" **proroga il termine di applicazione dell'imposta**, per le operazioni regolate a decorrere dal 01.03.2013:

- nuovo termine dell'**1.09.2013** (anziché 01.07.2013), in relazione ad azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi;
- nuovo termine del **16.10.2013** (anziché 16.7.2013) in relazione agli strumenti finanziari derivati.

Decreto del fare: agevolazione nautica

Articolo 23 D.L. n. 69 del 21.06.2013

L'art. 16, c.2 del DL n. 201/2011 ha introdotto, a decorrere dall'01.05.2012, la tassa annuale sulle imbarcazioni.

Il Decreto del "fare" ha ridotto la tassazione, come segue:

- esenzione per le imbarcazioni fino a 14 metri;
- riduzione della tassa dovuta per le imbarcazioni fino a 20 metri.

In sintesi:

Lunghezza	Disciplina originaria	Nuova disciplina , per effetto modifiche
Da 10,01 a 12 metri	800,00	zero
Da 12,01 a 14 metri	1.160,00	zero
Da 14,01 a 17 metri	1.740,00	870,00
Da 17,01 a 20 metri	2.600,00	1.300,00
Da 20,01 a 24 metri	4.400,00	4.400,00 (invariato)
Da 24,01 a 34 metri	7.800,00	7.800,00 (invariato)
Da 34,01 a 44 metri	12.500,00	12.500,00 (invariato)
da 44,01 a 54 metri	16.000,00	16.000,00 (invariato)
da 54,01 a 64 metri	21.500,00	21.500,00 (invariato)
oltre 64 metri	25.000,00	25.000,00 (invariato)

Parte la notifica delle cartelle di pagamento via posta elettronica certificata (PEC)

Comunicato Stampa Equitalia del 24 giugno

Parte la notifica delle cartelle di pagamento via posta elettronica certificata (PEC).

Lo ha reso noto Equitalia con un comunicato stampa del 24.06.2013, precisando che il servizio interesserà, in via **sperimentale**, le persone giuridiche (società di persone e di capitali), con sede in quattro Regioni pilota: **Campania, Lombardia, Molise e Toscana**.

In tal modo – spiega l’agente della riscossione – il contribuente potrà verificare i documenti ricevuti e avere certezza di giorno e ora esatti della notifica.

Gli indirizzi PEC utilizzati sono quelli previsti dalla legge, quindi Equitalia consiglia di controllare la propria casella per restare sempre aggiornati.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 26 del DPR 602/73, al comma 2 (inserito dal DL 78/2010 convertito), dispone che la notifica della cartella di pagamento possa essere eseguita, con le modalità di cui al DPR 68/2005, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

Gli elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione.

Non si applica l’art. 149-bis c.p.c., in materia di notificazione a mezzo PEC.

L’entrata della Croazia nella UE

Dal 01.07.2013 la Croazia entra a far parte dell’Unione Europea.

Dal 01.07.2013 per le transazioni commerciali effettuate con la Croazia riguardanti cessioni e/o acquisti di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute si applicano le regole comunitarie in vigore per gli Stati membri dell’Unione Europea.

Il codice Paese da utilizzare per compilazione del modello Intrastat è HR e la partita Iva del soggetto Croato è composta da 11 caratteri numerici.

Resta fermo l’obbligo da parte del soggetto Iva italiano di verificare se il soggetto comunitario croato risulti iscritto al VIES.

Di seguito si evidenziano le diverse operazioni che si potrebbero verificare:

CESSIONI DI BENI DALL’ITALIA ALLA CROAZIA

- *a soggetti titolari di partita iva stabiliti in Croazia*
 - fino al 30.06.2013: esportazione ex art. 8 DPR 633/72 (operazioni onerose o non onerose);
 - dal 01.07.2013: cessione intracomunitaria ex art.41 DL 331/93 (operazioni onerose);
 - dal 01.07.2013: operazione soggetta ad Iva in caso di operazione non onerosa.

- *a soggetti non titolari di partita iva (privati) stabiliti in Croazia*
 - fino al 30.06.2013: esportazione ex art. 8 DPR 633/72 (operazioni onerose o non onerose);
 - dal 01.07.2013: operazione sempre soggetta ad Iva.

ACQUISTO DI BENI DALLA CROAZIA ALL'ITALIA

- *da soggetti titolari di partita iva stabiliti in Italia*
 - fino al 30.06.2013: importazione con Iva assolta in dogana ex art. 67 DPR 633/72 (operazioni onerose o non onerose);
 - dal 01.07.2013: acquisto intracomunitario ex art.38 DL 331/93 (operazioni onerose);
 - dal 01.07.2013: operazione soggetta ad Iva in Croazia in caso di operazione non onerosa.

- *da soggetti non titolari di partita iva (privati) stabiliti in Italia*
 - fino al 30.06.2013: importazione con Iva assolta in dogana ex art. 67 DPR 633/72 (operazioni onerose o non onerose);
 - dal 01.07.2013: operazione con applicazione di Iva Croata.

Con riferimento alle prestazioni di servizi rese o ricevute sarà necessario far sempre riferimento all'art.7-ter e seguenti del DPR 633/72.

La circolare dell'Agenzia delle Dogane 11/D del 25.06.2013 unitamente all'art 60 del DL 331/93 disciplinano le disposizioni transitorie nonché la gestione delle operazioni "a cavallo". Si segnala in particolare:

- sono considerati in importazione beni esportati in Croazia fino al 30/6/2013 e reintrodotti in Italia dopo tale data;
- non soggetti ad IVA i mezzi di trasporto introdotti in Italia fino al 30/6/2013 in ammissione temporanea se assoggettati ad imposta in Croazia al momento dell'acquisto;
- gli acquisti di beni introdotti in Italia dopo il 30/6/2013 da parte di soggetto passivo in Italia costituiscono acquisti intracomunitari anche se il pagamento o l'emissione della fattura sono avvenuti antecedentemente l'1/7/2013;
- per le cessioni di beni a un soggetto passivo di imposta in Croazia con spedizione successiva al 30/6/2013 per le quali è stata emessa fattura antecedentemente al 1/7/2013 in base all'art. 8 D.P.R. 633/1972 resta valida l'applicazione dell'art. 8 (a condizione che siano non imponibili anche a norma dell'art. 41 del D.L. 331/1993).

I beni, diversi dai mezzi di trasporto, provenienti da uno dei nuovi Stati membri prima dell'adesione che sono stati introdotti in Italia in regime speciale di ammissione temporanea e che successivamente all'entrata nell'Unione Europea non avevano abbandonato tale regime, sono soggetti alle vecchie norme finché non lasceranno il regime speciale.

Successivamente, quando cesserà tale vincolo, i beni seguiranno le seguenti regole:

- a) se restano in Italia o vanno in un altro paese della Comunità saranno soggetti all'IVA in Italia, con pagamento in dogana dell'imposta, trattandosi di beni in importazione;
- b) se verranno trasportati fuori della Comunità o rispediti verso lo Stato di provenienza alla persona che li aveva esportati, non saranno soggetti ad IVA, in quanto non vi è nessun fatto generatore dell'imposta.

- cessioni antecedenti l'1/7/2013 a privati consumatori croati di beni da trasportarsi nei bagagli personali con uscita dall'Italia dopo il 30/6/2013. L'operazione è soggetta ad IVA (non può applicarsi l'art. 38-quater del D.P.R. 633/1972). Se l'operazione è fatturata senza IVA è obbligatorio effettuare una variazione in aumento entro il quinto mese successivo alla cessione;
- cessioni all'esportazione antecedenti l'1/7/2013 con passaggio del confine croato dopo il 30/6/2013. In tale ipotesi si ha la mancanza del "visto uscire"; rimane comunque ferma l'operazione di esportazione ex art. 8 D.P.R. 633/1972 con onere di dimostrare con ogni mezzo di prova alternativo l'uscita dei beni dall'Italia;
- acquisto di beni in Croazia da parte di impresa italiana con trasporto in Italia dopo il 30/6/2013 ma fatturati o pagati in tutto o in parte antecedentemente l'1/7/2013. In tal caso si configura un acquisto intracomunitario per l'intero importo. L'eventuale mancanza della fattura del fornitore croato si deve regolarizzare tramite l'emissione di un'autofattura nei tempi e con le modalità statuite dall'art. 46, c. 5 del D.L. 331/1993 (emissione entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione). Si deve infine inserire l'acquisto nei modelli INTRASTAT per l'intero importo;
- cessione di beni a un soggetto passivo di imposta in Croazia con spedizione successiva al 30/6/2013 per la quale è stata emessa fattura antecedentemente all'1/7/2013 in art. 8 DPR 633/1972. Se l'operazione è non imponibile anche a norma dell'art. 41 del D.L. 331/1993 (cessione intracomunitaria) resta valida l'applicazione dell'art. 8. Si deve includere la cessione nei modelli INTRASTAT per l'intero importo.
- cessione di beni a soggetto croato con spedizione successiva al 30/6/2013 per la quale è stata emessa fattura antecedentemente all'1/7/2013 in art. 8 D.P.R. 633/1972 ma per la quale non trova applicazione l'art. 41 del D.L. 331/1993 (ad esempio perché l'acquirente è un privato consumatore). In tale ipotesi si determina l'assoggettamento a IVA dell'intero importo con conseguente obbligo di regolarizzare quanto fatturato in base all'art. 8 del D.P.R. 633/1972.

Polizza responsabilità civile professionale

Dal prossimo 15 agosto 2013 scatta l'obbligo per tutti i professionisti iscritti ad un Ordine o Collegio di stipulare una polizza RC professionale

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPR 137/2012 (riforma delle professioni) tutti i professionisti iscritti agli albi saranno tenuti a stipulare idonea polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale.

Il professionista, al momento del conferimento dell'incarico, avrà inoltre l'obbligo di rendere noto al cliente gli estremi della polizza stessa, il massimale assicurato ed ogni altra variazione successiva.

La polizza professionale potrà essere stipulata anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

La violazione di tale obbligo costituirà illecito disciplinare ai sensi dell'art.5, comma 2 del DPR 137/2012.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati